



PREFETTURA DI BRINDISI  
U.T.G

COMUNE DI

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'  
IN MATERIA DI APPALTI  
PUBBLICI**

---

BRINDISI,

2014



PREFETTURA DI BRINDISI U.T.G.

COMUNE DI

## PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

### PREMESSO CHE

il settore degli appalti è da tempo all'attenzione delle istituzioni, in quanto esposto al rischio di coinvolgimento in fenomeni di illegalità riconducibili, direttamente o indirettamente, alla criminalità organizzata, potenzialmente in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse e in generale di inquinare il tessuto socio-economico;

l'individuazione di strumenti idonei a scongiurare il pericolo di infiltrazioni criminali nel tessuto socio economico della provincia, in particolare nel settore degli appalti pubblici, in sinergia con le stazioni appaltanti, costituisce una priorità nell'azione della Prefettura di Brindisi;

nel 2007 la Prefettura ha sottoscritto un "Protocollo di legalità" con l'Amministrazione Provinciale, con .....comuni della provincia ed altre stazioni appaltanti;

la valorizzazione dello strumento pattizio dei "Protocolli di Legalità", stipulati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, al fine di rafforzare e rendere più penetranti gli strumenti di prevenzione predisposti dalla normativa vigente, risponde alle finalità delle direttive emanate dal Ministro dell'Interno in materia di controllo antimafia nei settori di attività maggiormente a rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, collocati a valle dell'appalto;

la sottoscrizione di protocolli di legalità è altresì coerente con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che al comma 17 dell'art. 1 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;

i protocolli di legalità, pertanto, possono rappresentare efficace strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo e di valorizzazione di comportamenti eticamente adeguati da parte delle imprese concorrenti agli appalti pubblici, come riconosciuto dalla A.V.C.P. con determinazione n.4 del 2012;

all'esigenza di prevenire e fronteggiare il rischio di infiltrazioni criminali nell'utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, nella vita economica, si accompagna l'esigenza di promuovere, da parte di ogni soggetto coinvolto nella esecuzione di un contratto pubblico (avente ad oggetto lavori, servizi o forniture), il rigoroso rispetto delle norme di tutela del lavoro e dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella consapevolezza che l'inosservanza di tali regole rappresenta un contesto favorevole all'inquinamento criminale delle attività economiche, anche pubbliche;

#### CONSIDERATO

che il comune di *ORIA* intende assicurare che le iniziative imprenditoriali concernenti la realizzazione di opere pubbliche nonché l'appalto di servizi e forniture di rilievo, in quanto incidenti sul tessuto economico ed occupazionale della città, non siano ostacolate da fattori ambientali che ne impediscano il regolare svolgimento e da eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO il D.L. n. 143/1991 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito nella legge n. 197/1991, e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale 14.3.2003 (Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere);

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la Legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

VISTA la Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) come modificato dalla legge n. 217/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136/2010);

VISTO il D.Lgs. 15-11-2012 n. 218 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Tutto ciò premesso,

la Prefettura - U.T.G. di Brindisi, nella persona del Prefetto Dott.  
Nicola Prete

II Comune di \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_

STIPULANO

II presente "Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici"

#### ARTICOLO 1

##### **Ambito di applicazione**

1. Tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
2. Allo stesso, considerata la sua rilevanza strategica, potranno aderire, con successiva formale sottoscrizione ed integrale accettazione, altre Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico, Concessionari di servizi pubblici.

#### ARTICOLO 2

##### **Finalità**

I firmatari del presente protocollo si impegnano a porre in essere ogni azione utile a garantire la correttezza, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso strumenti idonei a scongiurare il pericolo di infiltrazioni criminali, in particolare nel settore degli appalti pubblici, attraverso l'indispensabile cooperazione ed il rafforzamento degli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 3

##### **Destinatari**

Il Comune di ORTA si impegna ad inserire nei bandi di gara e nei contratti di appalto l'obbligo a carico delle imprese appaltatrici di presa visione, accettazione ed osservanza del presente Protocollo nonché ad esigere che nei contratti di subappalto gli appaltatori prevedano uguale obbligo a carico dei subappaltatori, ribadendo, anche in quella sede, che la violazione del Protocollo e di quanto ivi previsto comporterà la revoca degli affidamenti.

## ARTICOLO 4

### *Clausole*

Il Comune di *ORIA* si impegna a riportare nei bandi, e disciplinari di gara le seguenti dichiarazioni o clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di gara e/o di stipula del contratto o subcontratto:

#### **Clausola n.1**

Dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese affidatarie di appalti e subappalti, del seguente tenore: "La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità di materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di *ORIA* in veste di stazione appaltante e dalla Prefettura di Brindisi in data 2014 che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti".

#### **Clausola n.2**

Dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese affidatarie di appalti e subappalti, con la quale i medesimi assumono:

- l'impegno di denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e di assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti, qualsiasi tentativo di estorsione, offerta di protezione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti, nei confronti della impresa, dei suoi fiduciari nei cantieri, degli eventuali componenti la compagine societaria o dei loro familiari, quali, a titolo esemplificativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc.;
- l'impegno a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

#### **Clausola n.3**

Dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese affidatarie di appalti e di subappalti, con la quale i medesimi assumono formale impegno al puntuale rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri (D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.), alla puntuale ottemperanza degli obblighi contrattuali,

assicurativi e previdenziali in favore dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, con espresso richiamo alla risoluzione del contratto in caso di inosservanza ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

#### **Clausola n.4**

Dichiarazione del seguente tenore:

" La sottoscritta impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell' atto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/ o rendere meno onerosa l' esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non siano rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. "

#### **Clausola n.5**

Dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese affidatarie di appalti e di subappalti, con la quale i medesimi accettano esplicitamente:

- la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di violazione degli impegni assunti sulla base delle clausole di cui ai punti precedenti, nonché nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;
- la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante (o della ditta appaltatrice, nell'ipotesi di subappalto), qualora a seguito di verifiche della Prefettura, ai sensi degli articoli seguenti, emergano informazioni interdittive di cui al vigente codice antimafia ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, ovvero ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, se la situazione di collegamento comporti che le

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

## ARTICOLO 5

### **Controlli antimafia**

1. Il Comune di *ORIA*, nell'intento di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegna, nella veste di stazione appaltante, oltre che all'osservanza delle norme sull'affidamento degli appalti pubblici, anche allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia.

2. Al fine di incrementare le misure di contrasto ad eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità nella esecuzione dei contratti di appalto, il Comune si impegna a richiedere alla Prefettura di Brindisi le informazioni antimafia, oltre che nei casi contemplati dall'art.91 del D. lgs 159/2011, anche per gli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 250.000,00 per i subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici di importo pari o superiore a € 100.000, ovvero per le prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 150.000,00 euro, tutte somme al netto di i.v.a.

3. Le informazioni antimafia saranno richieste in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengano affidati i seguenti servizi e forniture "sensibili":

- Trasporto di materiali a discarica;
- Smaltimento rifiuti;
- Fornitura e/o trasporto terra;
- Fornitura e/o trasporto di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Forniture di ferro lavorato;
- Servizi di guardiania di cantiere;
- Acquisizione diretta o indiretta di materiale da cave per inerti e da cave di prestito per movimenti di terra.

4. La Prefettura si impegna ad avviare immediatamente l'istruttoria finalizzata al rilascio delle informazioni antimafia, interessando le Prefetture territorialmente competenti in relazione alla sede delle imprese interessate.

Decorso il termine di 45 giorni o, nei casi di urgenza, decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il contratto o il subcontratto potrà comunque essere concluso o autorizzato sotto condizione risolutiva (art 92 Codice Antimafia) e previa acquisizione di autocertificazione nelle forme stabilite dall'art. 38 del DPR n.445/2000 circa l'insussistenza di motivi ostativi in base alla vigente normativa antimafia.

5. Al successivo conseguimento di eventuali informazioni di carattere negativo, farà seguito, in ogni caso, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al n.5 del precedente art. 4, con la conseguente estromissione della ditta risultata controindicata.
6. In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia (affidamenti inferiori alle soglie indicate all' art. 3 punto 1) verrà comunque richiesta la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87, D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.

#### ARTICOLO 6 *Clausola antimafia*

Il Comune di           DRIA           si impegna altresì ad inserire nel bando di gara oppure direttamente nel contratto, la seguente clausola: "La stazione appaltante si riserva di acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgsvo 159/2011. Qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. 91 del D.lgsvo 159/2011, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, ne confronti della stazione appaltante, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale".

#### ARTICOLO 7

##### *Penale*

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### ARTICOLO 8

##### *Obbligo di comunicazione*

Il Comune di           DRIA          , in qualità di stazione appaltante, assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatarie e subappaltatrici l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli assetti e negli organi societari



successivamente alla stipula del contratto.

Art.10

**Trattamento dei dati e validità**

L'acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente protocollo sono disciplinati dal D.Lgsvo n.196/2003 ( Codice della privacy). Il presente protocollo ha validità di anni due decorrenti dalla data della sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto